

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5497

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORCOLIN, BITONCI, BRAGANTINI, CALLEGARI, CROSIO, DAL LAGO, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FABI, FOLLEGOT, FUGATTI, GOISIS, LANZARIN, MUNERATO, NEGRO, PASTORE, POLLEDRI, RAINIERI, SIMONETTI**

Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riguardanti l'istituzione delle città metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio

*Presentata il 2 ottobre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario », introduce una complessa disciplina sul riordino delle province e sull'istituzione delle città metropolitane (articoli 17 e 18). Per quanto riguarda, in particolare, le città

metropolitane, l'articolo 18 stabilisce cinque punti fondamentali:

*a)* la soppressione delle dieci province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e la contestuale istituzione delle relative città metropolitane;

*b)* la previsione dell'obbligatoria coincidenza del territorio della nuova città metropolitana con quello della provincia soppressa, fatta salva la possibilità dei

comuni di aderire, con atto del consiglio comunale, a un'altra provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione;

c) la definizione di un nuovo assetto degli organi di governo metropolitano, con la previsione della loro elezione indiretta di secondo grado, fatta salva la possibilità di prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del sindaco metropolitano in caso di frazionamento del comune capoluogo in più comuni;

d) l'individuazione delle funzioni metropolitane fondamentali, con possibilità dello Stato e della regione di conferirne altre nelle materie di rispettiva competenza;

e) l'attribuzione allo statuto della nuova istituzione della possibilità di realizzare forme di decentramento amministrativo con il conferimento ai comuni, anche in maniera differenziata, di funzioni proprie della città metropolitana.

In base alla nuova disciplina, la soppressione delle dieci province e l'istituzione delle relative città metropolitane decorrerà dal 1° gennaio 2014 o antecedentemente, in caso di scadenza del mandato entro il 31 dicembre 2013.

Lo statuto provvisorio della città metropolitana dovrà essere elaborato e approvato entro i novanta giorni antecedenti la scadenza naturale degli organi di governo in carica e, se successiva al 31 dicembre 2013, entro il 31 ottobre 2013, da parte di un organo temporaneo, composto dai sindaci del territorio e dal presidente della provincia e denominato « conferenza metropolitana », con una deliberazione da assumere a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole del sindaco e del presidente della provincia.

In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio, entro il 31 ottobre 2013, il sindaco metropolitano sarà di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Allo statuto, anche provvisorio, sono rimesse importanti scelte, fra le quali le modalità di individuazione del sindaco

metropolitano e le regole di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di introdurre alcune modifiche nell'impianto normativo eliminando le più rilevanti criticità presenti nel citato articolo 18, specie sotto il profilo costituzionale, in modo da favorire il successo del progetto di istituzione dei nuovi governi metropolitani.

La proposta di legge, in particolare, introduce tre tipologie di modifiche.

Nella prima tipologia rientrano le modifiche necessarie per eliminare i più evidenti profili di incostituzionalità presenti nel testo vigente dell'articolo 18.

Viene proposto, innanzitutto, che la soppressione delle province e la contestuale istituzione delle città metropolitane decorra in ogni caso dalla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale in carica, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato. Desti seri dubbi di conformità costituzionale, infatti, lo scioglimento degli organi elettivi prima della loro naturale scadenza, con la previsione, per decreto, della decorrenza della soppressione delle province e dell'istituzione delle città metropolitane dal 1° gennaio 2014. Sarebbe un altro precedente pericoloso, che si andrebbe a sommare all'altra forzatura già compiuta dall'articolo 23, comma 20, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto « salva Italia »), di commissariamento delle province che sarebbero dovute andare al voto nel 2012.

È introdotta, inoltre, l'elezione a suffragio diretto e universale degli organi della città metropolitana: sindaco metropolitano e consiglio metropolitano. Questa modifica eliminerebbe un altro aspetto di particolare fragilità dell'articolo 18 sotto il profilo costituzionale. La scelta, infatti, di configurare la città metropolitana come ente di secondo grado si pone in palese contrasto con gli articoli 5 e 114 della Costituzione, che hanno equiparato le diverse componenti della Repubblica confi-

gurandole, in particolare, come enti politici rappresentativi della collettività inclusa nell'ambito territoriale di riferimento, e, quindi, come enti di governo elettivi di primo grado.

La seconda tipologia di modifiche è finalizzata a rafforzare la partecipazione delle comunità territoriali interessate a questo importante progetto di riforma, con la previsione di un termine più ampio per l'esercizio da parte dei comuni interessati della scelta fra città metropolitana e un'altra provincia limitrofa, di cui al comma 2 dell'articolo 18, e con l'introduzione di più incisive forme di partecipazione dei comuni nella fase di formazione dello statuto metropolitano.

La terza tipologia di modifiche, infine, riguarda il periodo transitorio. La proposta di legge prevede di introdurre alcune precisazioni procedurali nella fase di approvazione dello statuto provvisorio da parte della conferenza metropolitana e di attribuire la responsabilità del governo transitorio della città metropolitana in capo al presidente della provincia, nel caso di mancata approvazione dello stesso statuto nel termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 18. Questa modifica garantisce la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni oggi in capo alla provincia che l'articolo 18 trasferisce alla nuova istituzione.

Di seguito si riportano le modifiche proposte all'articolo 18.

*Commi 1 e 3-bis.* Si elimina il riferimento al 1° gennaio 2014, in modo da far coincidere la decorrenza della soppressione delle province sempre con la scadenza naturale degli organi di governo eletti in carica e di limitare l'ipotesi dell'eventuale decorrenza anteriore al solo caso di amministrazione della provincia a mezzo di un commissario.

*Comma 2.* La modifica è tesa a fissare la scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione dei comuni interessati fra città metropolitana e provincia limitrofa alla scadenza del termine per l'approvazione dello statuto provvisorio, in modo da consentire ai comuni di attivare forme di

consultazione delle popolazioni locali conducendo, così, il procedimento nello schema dell'articolo 133 della Costituzione, peraltro richiamato dallo stesso comma.

*Comma 3.* La soppressione del secondo periodo ha la finalità di rendere coerente l'articolo con la nuova previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli organi di governo della città metropolitana.

*Comma 3-bis.* La modifica prevede la consultazione dei comuni interessati anche nel procedimento di approvazione dello statuto provvisorio.

*Comma 3-ter.* Si prevede che il governo transitorio della città metropolitana, nel caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio nel termine previsto dal comma 3-bis, sia affidato al presidente in carica della provincia o al commissario, in modo da garantire continuità nello svolgimento delle funzioni oggi esercitate dalla provincia e che l'articolo 18 trasferisce alla nuova istituzione.

*Comma 3-quater.* Si introducono alcune precisazioni procedurali per migliorare l'operatività della conferenza metropolitana, soprattutto con la previsione di un termine per il suo insediamento, scaduto il quale provvede il presidente della provincia o il commissario in carica.

*Comma 4.* Introduce l'elezione a suffragio universale e diretto del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del medesimo comma 4.

*Comma 6.* L'abrogazione del comma 6 è conseguente alla nuova previsione dell'elezione diretta degli organi di governo della città metropolitana.

*Comma 10.* Si prevede di estendere ai titolari delle cariche di sindaco e di consigliere metropolitani lo *status* previsto per gli altri amministratori locali dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il carattere onorifico della carica, infatti, sarebbe incompatibile con l'elezione diretta degli organi di governo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero precedentemente, alla data della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3-*bis* per l'approvazione dello statuto provvisorio, al fine di consentire la consultazione delle popolazioni locali nelle forme previste dagli stessi comuni »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco e attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo durano in carica secondo la disciplina stabilita dagli articoli 51, 52 e 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

d) al comma 3-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: « è adottata » sono inserite le seguenti: « , sentiti i comuni interessati, »;

e) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-*bis*, il sindaco metropolitano è di diritto, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città, il presidente della provincia o il commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

f) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

« 3-*quater*. La conferenza di cui al comma 3-*bis* è convocata dal presidente della provincia, o dal commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal sindaco del comune capoluogo entro quarantacinque giorni data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la sede della provincia. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, provvede alla convocazione il presidente della provincia o il commissario eventualmente nominato. Nella prima seduta la conferenza delibera sulle modalità di presidenza e di verbalizzazione delle sedute e sulle altre regole di funzionamento. La conferenza cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, al

novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario »;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni della legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendere riferito al testo vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si applicano al sindaco metropolitano e ai consiglieri metropolitani le disposizioni degli articoli da 55 a 70, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni sull'incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge »;

h) il comma 6 è abrogato;

i) il comma 10 è sostituito dal seguente: « 10. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano le norme sullo *status* degli amministratori locali previste dagli articoli da 77 a 87 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ».

## ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PAGINA BIANCA**

€ 1,00



\*16PDL0064330\*